

REGOLAMENTO (CE) N. 2824/98 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (1),

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati (2), riconosce che la creazione e il rafforzamento delle istituzioni necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica sono essenziali per il processo di sviluppo in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;

considerando che occorre offrire un sostegno temporaneo per coprire i costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1734/94 estende la possibilità di associare gli aiuti comunitari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza con finanziamenti sulle risorse proprie della Banca;

considerando che si ritiene auspicabile estendere la possibilità di sovvenzioni in conto interessi a progetti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza nei settori prioritari indicati al paragrafo 1 dell'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che per accordare tale possibilità occorre modificare il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, al fine di autorizzare espressamente tali misure, in particolare quelle riguardanti i costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese nonché le sovvenzioni in conto interessi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1734/94 è modificato come segue:

1) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

(1) Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998). Posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1998 (GU C 388 del 14. 12. 1988) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 182 del 16. 7. 1994, pag. 4.

«2. Gli aiuti comunitari possono essere forniti a sostegno di progetti d'investimento, studi di fattibilità, azioni di assistenza tecnica ed azioni di formazione, nonché a sostegno, in via temporanea, dei costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese.

3. I finanziamenti della Comunità per i progetti e le azioni previsti dal presente regolamento sono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di sovvenzioni in conto interessi sui prestiti concessi dalle risorse proprie della Banca. Il tasso di sovvenzione è del 3 %».

2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni per i quali, in base al presente regolamento, sono concessi aiuti non rimborsabili, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per le azioni di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione del commercio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 5 in merito all'utilizzazione di tali stanziamenti globali.

3. Le decisioni che modificano quelle adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 sono adottate dalla Commissione se non comportano modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

4. Le decisioni di finanziamento relative alle sovvenzioni in conto interessi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 (3).

(3) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 3)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.